

Sentenza Hamidovic c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 4 dicembre 2012 (ricorso n. 31956/05)

Espulsione di stranieri – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Ingerenza di un'autorità pubblica – Principio di proporzionalità tra la misura dell'espulsione e la tutela della pubblica sicurezza – Violazione art 8 CED – Sussiste.

L'ingerenza degli Stati membri sulla vita privata e familiare tutelato dall'articolo 8 può consistere in provvedimenti in materia di immigrazione. Per essere legittima essa deve essere prevista dalla legge, perseguire uno o più scopi legittimi e apparire necessaria in una società democratica per raggiungerli. Nel caso di specie, i giudici di Strasburgo ritengono che la misura dell'espulsione non sia stata proporzionata all'obiettivo perseguito di tutelare la sicurezza in una società democratica, e che pertanto vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

Fatto. La ricorrente è nata nel 1975 e risiede a Roma, dove si è sposata con un cittadino della Bosnia Erzegovina, anch'esso di origine *rom* e dalla loro unione sono nati cinque figli.

Il soggiorno della signora Hamidovic in Italia è stato particolarmente controverso in quanto, dopo aver ottenuto un permesso di soggiorno nel 1996, poiché cittadina della ex Jugoslavia per motivi straordinari di carattere umanitario, nel 1997 tale permesso le fu revocato per ragioni non note. Successivamente nel 1998 la ricorrente chiese il rinnovo del permesso di soggiorno, che le fu negato dalla questura di Roma, essendosi la ricorrente resa responsabile di alcuni reati¹.

Dal 2002 al 2007 la signora Hamidovic riuscì ad ottenere dal consolato della Bosnia Erzegovina di Milano un permesso di soggiorno valido. Tuttavia, in seguito ad un controllo di documenti d'identità effettuato ad Alba Adriatica (Teramo), il prefetto di Teramo ne ordinò l'espulsione poiché risiedeva irregolarmente sul territorio italiano, e la Hamidovic venne quindi rinchiusa nel centro di permanenza temporanea di Ponte Galeria, a Roma.

Nel 2003 la ricorrente fu fermata dalla polizia per mendicizia attuata con l'impiego di minori, nella fattispecie i suoi figli, che all'epoca dei fatti avevano nove mesi e dieci anni. Con sentenza del 24 novembre 2003 il tribunale di Rimini condannò la ricorrente ad un mese e quindici giorni di reclusione, pena successivamente sostituita con un'ammenda².

Nel 2002 la ricorrente impugnò il decreto di espulsione innanzi al tribunale di Teramo, lamentando la violazione dell'articolo 8 della Convenzione EDU, ma il giudice di pace rigettò la richiesta in quanto il decreto contestato era stato emesso conformemente alla legge. Il giudice di pace rilevò, inoltre, che il permesso di soggiorno della ricorrente non era stato rinnovato nel termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 13, comma 2 lettera *b*), del decreto legislativo n. 286 del 25 giugno 1998. Inoltre, nell'ottobre del 1991, nei confronti della ricorrente era già stato emesso un decreto di espulsione e a suo carico pendevano numerosi procedimenti penali. Quanto alla necessità di mantenere l'unità familiare, il giudice rilevò come anche il permesso di soggiorno del marito della ricorrente fosse scaduto e che non erano state fornite prove circa la scolarizzazione dei figli della coppia, né dell'inserimento sociale della famiglia. Infine il giudice rilevò che, secondo l'articolo 19 dello stesso decreto legge, i figli avrebbero potuto seguire il genitore espulso, conciliando così

¹ Tra il 1985 e il 1990, la polizia di Roma arrestò quattro volte la ricorrente per furto aggravato e borseggio. Nei mesi di aprile e agosto 1995 la ricorrente fu fermata due volte dalla polizia per mendicizia. Furono avviati dei procedimenti penali che si conclusero con due decisioni di archiviazione.

² Il reato di cui si parla, previsto dall'articolo 671 del codice penale, fu in seguito depenalizzato dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009.

l'esigenza del rispetto dell'unità familiare ed evitando che la presenza di minori potesse impedire l'applicazione della legislazione volta a proteggere l'integrità delle frontiere.

Invocando l'articolo 8 della Convenzione, la ricorrente lamenta che l'esecuzione della decisione di espellerla dal territorio italiano costituisce violazione del diritto alla vita privata e familiare, avendo dovuto lasciare marito e figli che risiedevano nel territorio italiano.

Diritto.

Sull'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

La Corte rammenta in via preliminare come la Convenzione non garantisca il diritto di entrare e di risiedere nel territorio di uno Stato di cui non si è cittadini e che gli Stati contraenti hanno il diritto di controllare, in virtù di un consolidato principio di diritto internazionale, l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento degli stranieri.

Tuttavia, le decisioni prese dagli Stati in materia di immigrazione possono, in alcuni casi, costituire un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare protetto dall'articolo 8 par. 1 della Convenzione, soprattutto quando gli interessati possiedono, nello Stato di accoglienza, legami personali o familiari sufficientemente forti che rischiano di essere gravemente lesi nel caso in cui venga applicata una misura di allontanamento. Un'ingerenza degli Stati in materia di immigrazione può costituire un ostacolo all'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dall'articolo 8, a meno che non sia "*prevista dalla legge*", persegua uno o più scopi legittimi e appaia "*necessaria in una società democratica*" per raggiungerli.

La Corte rileva inoltre che l'articolo 8 non comporta un obbligo generale per lo Stato di rispettare la scelta degli immigrati di risiedere sul suo territorio e di autorizzare il ricongiungimento familiare nel suo paese.

La Corte, pertanto, facendo riferimento ai criteri stabiliti dalla sua giurisprudenza sul rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 8 della Convenzione, rammenta che deve esistere un principio di proporzionalità tra la misura contestata e lo scopo perseguito, ossia: natura e gravità del reato commesso; durata del soggiorno dell'interessato nel paese dal quale deve essere espulso; situazione familiare (eventuale durata del suo matrimonio), eventuale nascita di figli dal matrimonio; ampiezza dei legami che le persone coinvolte hanno con lo Stato contraente in causa; esistenza o meno di ostacoli insormontabili affinché la famiglia possa vivere nel paese di origine; consapevolezza, da parte delle persone coinvolte, della precarietà della loro permanenza nello Stato ospite in ragione della mancata osservanza delle regole sull'immigrazione.

Nel caso di specie, i giudici di Strasburgo ritengono che la misura dell'espulsione non sia stata proporzionata all'obiettivo perseguito di tutelare la sicurezza in una società democratica, e che pertanto vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione. Ciò in considerazione del fatto che la ricorrente non aveva commesso reati di natura tale da essere qualificati come "gravi" secondo la giurisprudenza della Corte, e che, pur non essendo stata fornita la prova della scolarizzazione dei figli, è incontestabile che tutta la sua famiglia ha vissuto senza interruzione fino ad oggi in Italia, per cui la possibilità per tutta la famiglia di stabilirsi in Bosnia Erzegovina per raggiungere la ricorrente è poco realistica, in quanto i figli non hanno alcun legame in questo paese. La Corte ritiene infine che la ricorrente – pur non potendo ignorare il proprio stato di precarietà legato al fatto di risiedere irregolarmente in Italia – non si trovava in una situazione tale da escludere di poter continuare la sua vita familiare nel paese ospite, avendo già ottenuto un permesso di soggiorno.

Ai sensi dell'articolo 41 CEDU, la Corte ha riconosciuto alla ricorrente la somma di 15.000 euro a titolo di risarcimento del danno morale patito e di 2.000 euro per le spese processuali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 8 CEDU – *Diritto al rispetto della vita privata e familiare*

D.Lgs. 25 giugno 1998 n. 286 – *Testo unico sull'immigrazione*

Art 671 c.p.

Legge 15 luglio 2009 n. 94 – *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 8 CEDU – ingerenza della pubblica autorità: *Moustaquim c. Belgio*, 18 febbraio 1991, *Dalia c. Francia*, 19 febbraio 1998, *Amrollahi c. Danimarca*, n. 56811/00, 11 luglio 2002, *Kaftailova c. Lettonia*, n. 59643/00, 22 giugno 2006, *Nada c. Svizzera*, n. 10593/08, 12 settembre 2012, *Gül c. Svizzera*, 19 febbraio 1996, *Rodrigues da Silva e Hoogkamer c. Paesi Bassi*, n. 50435/99, *C. c. Belgio*, 7 agosto 1996.

Art. 8 CEDU – obblighi derivanti dall'articolo 8 della Convenzione in materia di interdizione dal territorio a seguito di una condanna penale: *Boultif c. Svizzera*, n. 54273/00 § 48, *Üner c. Paesi Bassi [GC]*, n. 46410/99, §§ 57-58.